

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA SORGENTE DEL VILLAGGIO"

COSTITUZIONE E CARATTERISTICHE

Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.

Articolo 1

È costituita una associazione di volontariato denominata:

"La Sorgente del Villaggio"

Con sede a Rosignano Marittimo Loc. Castiglioncello - Via Lungomonte, 7 che è di chiara ispirazione cristiana. Nata dalla CARITAS e dalla volontà delle comunità parrocchiali del V Vicariato della Diocesi di Livorno, per rispondere ai bisogni degli abitanti del territorio, a partire dagli ultimi. L'associazione è aperta a tutti coloro che, guidati dallo spirito di servizio, sono disponibili a offrire tempo e capacità per la crescita della dignità dell'altro.

L'Associazione assume la figura giuridica di Organizzazione non lucrativa di carattere sociale (ONLUS). Senza finalità di lucro e politiche.

Lo scopo dell'associazione è lo svolgimento delle seguenti possibili attività, indirizzate:

- a) per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni e/o malattie fisiche, psichiche e sensoriali da qualunque causa dipendenti,
- b) per la tutela sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai poveri, ai minori, ai tossicodipendenti, agli alcolisti ed ex alcolisti, ai malati di mente e al settore materno-infantile anche sotto l'aspetto dell'affidamento delle persone in difficoltà e dello svolgimento delle opere di beneficenza,
- c) per l'eliminazione delle forme di emarginazione e il reinserimento delle persone nella famiglia e nella società,
- d) per l'educazione sanitaria,
- e) per i servizi di integrazione e sostegno sociale in senso lato, con particolare riferimento alle fasce di popolazione a rischio,
- f) per il pronto soccorso attuato a seguito di disgrazie o calamità naturali, per la tutela naturalistica, dell'ambiente e per altri interventi simili,
- g) per la cooperazione allo sviluppo umano, sociale, culturale, economico e tecnologico dei paesi del terzo mondo;
- h) per lo sviluppo del sapere e della capacità di ragionamento, favorendo l'educazione alla vita, al lavoro e alle professioni, con azione di collegamento tra istruzione e mondo produttivo;

- i) per orientamento al lavoro, anche tramite pre-formazione, formazione e riqualificazione dei giovani, adulti e donne (riguardo ad esse anche nell'ottica delle pari opportunità);
- j) per l'organizzazione di iniziative culturali in genere (sotto forma di corsi, seminari, stage, congressi, convegni, incontri, visite o altro ancora) e sociali tramite impegno nel campo dell'animazione, della ricreazione e con l'attivazione di opportuni strumenti per facilitare il miglior uso del tempo libero;
- k) per avviare e consolidare rapporti con organizzazioni economiche, sociali e culturali, sul terreno specifico degli obiettivi della presente associazione, per l'attuazione e la formulazione di iniziative, anche con finanziamenti da conseguire a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- l) di ricerca scientifica per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni alternative e innovative al complesso dei problemi umani, sociali e ambientali di cui ai punti che precedono.

Articolo 3

È facoltà dell'Associazione:

- a) ricevere liberalità da privati e imprese;
- b) effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- c) ricevere contributi da Comuni/ Province/Regioni/Enti Pubblici;
- d) svolgere attività commerciali di qualsiasi tipo, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali, il cui contenuto oggettivo concorra alla diretta realizzazione di uno o più degli scopi stessi.

Articolo 4

Lo status di socio dell'Associazione si acquisisce per cooptazione tra chi si identifica con le finalità dell'Associazione dell'art. 1, su delibera del Comitato di gestione e ratificata dall'Assemblea. È discrezione facoltà dell'Assemblea dei soci stabilire e fissare, con delibera separata, una quota d'ingresso e/o una quota annua in capo ai soci che dovrà essere destinata al finanziamento iniziale e delle attività associative.

Ogni socio dispone di un voto nelle delibere assembleari.

I soci sono tenuti ad osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei soci e dal Comitato di gestione.

Articolo 5

La qualifica di socio si perde per morte, per recesso o esclusione. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.

Il Comitato di gestione può escludere il socio che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, le delibere assembleari e del Comitato di gestione, o che in qualunque altro modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione, intralciando, con il suo comportamento l'attività sociale e il perseguimento dei fini associativi.

I soci dichiarati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote d'iscrizione e annuali eventualmente versate.

Articolo 6

Il patrimonio dell'Associazione, gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati esclusivamente ai fini e scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

È altresì vietata la distribuzione di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

È inoltre vietato procedere a distribuzione di utili anche in modo indiretto, ovvero cedere beni o prestare servizi diversi da quelli propri dell'Organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Organizzazione o ne facciano parte.

Le somme e i beni che residuano in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione devono essere destinati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a scopi di utilità pubblica, secondo la delibera dell'Assemblea Straordinaria.

All'associazione non è consentito tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'Organizzazione stessa, o che ad Essa sono legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Tale divieto vale anche nei confronti dei coniugi, parenti e affini fino al quarto grado.

Articolo 7

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Comitato di gestione provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Articolo 8

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Associazione sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e da le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

A coloro che prestano la loro opera nell'Associazione per il conseguimento diretto degli scopi istituzionali potranno essere riconosciuti, su delibera dell'Assemblea dei soci, oltre che un rimborso spese, anche dei compensi in relazione al tipo di attività svolta e al tempo in essa impiegato.

L'importo annuo per tali compensi, per ogni singolo individuo, anche in natura, non potrà superare l'emolumento massimo previsto per i membri del Collegio sindacale delle società per azioni.

I compensi finalizzati a terzi pe la collaborazione non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, non potranno complessivamente eccedere del 10% delle entrate a qualsiasi titolo percepite dall'Associazione stessa in ciascun esercizio annuale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;

- b) Il Comitato di gestione;
- c) I Sindaci Revisori;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea generale, alla quale possono partecipare tutti i soci dell'Associazione, è ordinaria e straordinaria.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo, per le seguenti funzioni:

- a) approva il bilancio;
- b) provvede alla nomina del Comitato di gestione;
- c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione i cui emolumenti annui individuali, anche in natura, non potranno superare il compenso massimo del Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni;
- d) delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dal Comitato di gestione nonché sulla responsabilità dei membri del Comitato di gestione stesso.
- e) Provvede alla nomina di due sindaci revisori e ne determina, se richiesto, il compenso nei limiti di cui al punto c) ;

Articolo 12

L'assemblea straordinaria è convocata per le modifiche statuarie, per la liquidazione dell'Associazione o per qualsiasi altro scopo:

- a) Tutte le volte che il Comitato di gestione lo reputi necessario;
- b) Allorché ne faccia richiesta sottoscritta almeno un quinto dei soci;

Articolo 13

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, mediante affissione alle bacheche della sede sociale o per lettera R.R.

I comunicati dovranno contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno in discussione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea nomina ogni volta un Presidente che dirige i lavori; Segretario dell'assemblea è il Presidente del Comitato di gestione o in caso di assenza uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente controlla la validità dell'Assemblea e delle sue deliberazioni e redige i verbali, che sottoscrive con il Segretario dell'assemblea.

Articolo 14

Le votazioni possono venire per alzata di mano o qualora ne facesse richiesta la maggioranza dei presenti, per scrutinio segreto.

Articolo 15

Il Comitato di gestione è composto da non meno di 5 e non più di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci ai sensi dei precedenti articoli.

Esso rimane in carica per due anni, salvo revoca deliberata da un'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata.

I membri del Comitato di gestione sono rieleggibili.

Il Comitato è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e può nominare procuratori per determinati atti categorie di atti.

Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e due o più Vice Presidenti; fissa inoltre la responsabilità degli altri membri in ordine all'attività dell'Associazione.

Il Presidente dispone della firma sociale e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Articolo 16

Il Comitato di gestione si riunisce periodicamente su richiesta del Presidente o di un Vice Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il Comitato di gestione:

- a) Da esecuzione alle delibere assembleari;
- b) Formula i programmi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- c) Redige i bilanci annuali;
- d) Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività dell'Associazione.

Articolo 17

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri, e delibera a maggioranza assoluta.

Articolo 18

Per ogni altra fattispecie non specificatamente prevista e/o regolamentata dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di Legge in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, (ONLUS) e alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.